

LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE



Questa scheda è una breve guida rivolta a tutti coloro che vogliono organizzare un evento, è uno strumento utile per orientarsi negli aspetti pratici degli adempimenti burocratici, in particolare per tutti quegli spettacoli che si svolgono in spazi aperti.

LA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA è uno spettacolo pubblico, lo caratterizza:

- ✓ durata ridotta,
- ✓ svolgimento in un locale pubblico od in un luogo all'aperto,
- ✓ caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone oltre 200

REQUISITI PER SVOLGERE LA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

- ✓ requisiti aspetti tecnici di sicurezza in generale – collaudo statico delle strutture fisse e del palco (se più alto di 80 cm)
- ✓ di prevenzione incendi – vie di fuga presenza di estintori – squadra di vigilanza
- ✓ di impiantistica – collaudo della messa a punto dell'impianto elettrico
- ✓ igienico sanitari – disciplina sanitaria (SIAN Ulss 17) per la somministrazione di cibo e bevande

COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI

Perché?:

Al fine di tutelare la pubblica incolumità, i locali e gli **spazi** in cui si svolgono gli spettacoli sono soggetti ad un **parere di agibilità**, previsto dall'art. 80 del TULPS, rilasciato dalla competente Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli. Che ha lo scopo di verificare se le caratteristiche di sicurezza della manifestazione sono corrette.

L'autorizzazione rilasciata a seguito del nulla osta della commissione è valida per i due anni successivi, previa dichiarazione dell'organizzatore della manifestazione che attesti la non modifica delle attrezzature, degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di

impiego. Ciò non esonera dalla presentazione delle domanda di autorizzazione, ma fatte salve specifiche prescrizioni della commissione, concede la possibilità di non richiedere il sopralluogo della commissione

Da chi è composta?:

Sindaco, Ufficio Tecnico, Ufficio Polizia Municipale, Suap e tecnico esterno

Quando non necessaria?:

Manifestazioni con meno di 200 persone

Per le attività di pubblico spettacolo con capienza complessiva (pubblico e personale di servizio) non superiore a 200 persone il D.P.R. 311/2001 ha previsto la possibilità che il sopralluogo di verifica da parte della Commissione di Vigilanza, a seguito dell'esame del progetto che deve sempre essere espletato obbligatoriamente dalla Commissione, venga sostituito da una relazione tecnica in cui un professionista iscritto agli albi professionali attesti la rispondenza dell'attività alle norme di sicurezza vigenti.

Per richiedere l'autorizzazione è necessaria la disponibilità dell'area o del locale ed essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11 e 92 del TULPS. Nel caso in cui s'intenda organizzare lo spettacolo in un'area pubblica è necessario verificare innanzitutto la disponibilità dello spazio

Per il rilascio della licenza, l'interessato deve presentare una **domanda in bollo**, utilizzando la modulistica sotto riportata.

Termine del procedimento: entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Alla domanda cumulativa va allegata la seguente documentazione:

1. relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato;
2. planimetria con indicazione delle strutture da installare, servizi igienici a disposizione del pubblico, vie di fuga, ecc.;
3. documentazione tecnica relativa alle strutture utilizzate, collaudi annuali e certificati di reazione al fuoco dei materiali;
4. relazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato.
5. elenco squadra di sicurezza in possesso di attestato di idoneità antincendio e nominativo del responsabile della sicurezza;
6. Copia polizza assicurativa
7. Programma della manifestazione
8. Modello ULSS-Sian 17 B2 – B1 (se si tratta di prima manifestazione)in caso di somministrazione di alimenti e bevande
9. Comunicazione SIAE.

A montaggio ed allacciamenti ultimati dovranno essere consegnati al comune la **dichiarazione di corretto montaggio** delle strutture e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e idraulico a firma di tecnici abilitati.

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE



Descrizione:

Per manifestazioni di sorte locali si intendono lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole.

LOTTERIA: manifestazione effettuata con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. I premi possono consistere solo in servizi e beni mobili (escluse quindi somme di denaro). La lotteria è consentita se la vendita è limitata al territorio della Provincia. L'importo complessivo dei biglietti che possono essere emessi non deve superare la somma di € 51.645,69.

PESCA O BANCO DI BENEFICENZA: manifestazione sorte effettuata con vendita di biglietti e che non si presta per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio.

TOMBOLA: manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. Le cartelle devono essere contrassegnate da serie e numerazione progressiva. I premi posti in palio non devono eccedere la somma di € 12.911,42. Per organizzare una tombola è necessario presentare, almeno 30 giorni prima della data prevista, comunicazione al Comune in cui è effettuata l'estrazione (il quale provvede a trasmetterne copia al Prefetto), unitamente ad un regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella. La norma statale impone poi il versamento di una cauzione presso la Tesoreria provinciale pari al valore dei premi promessi (prezzo d'acquisto o valore normale degli stessi). Entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente

organizzatore dichiara all'ufficio l'avvenuta consegna dei premi. L'ufficio, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione.

Requisiti

Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse solo da:

- enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi;
- partiti e movimenti politici, purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

Procedimento

Almeno trenta giorni prima del suo inizio, l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare l'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326.

Una copia della comunicazione suddetta deve essere allegata alla comunicazione (senza marca da bollo) da presentare alla segreteria del Settore Commercio e al Prefetto almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione di sorte locale.

Comunicazioni obbligatorie

Almeno **30 giorni** prima della manifestazione bisogna darne comunicazione ai **Monopoli di Stato**, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326 – (**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Ufficio Regionale del Veneto e Trentino Alto Adige -dei Monopoli di Stato - Sede di Venezia S. Croce, 360 30135 - V E N E Z I A**)

Decorsi i 30 giorni vale il principio del silenzio assenso. Successivamente, ma sempre 30 giorni prima, bisogna dare comunicazione al **Prefetto**

Il richiedente si impegna a svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità, nonché provvedendo a tutti gli adempimenti, di cui agli artt.13 e 14 del D.P.R.430/2001 ed, in particolare, ai commi

6 e seguenti dell'art. 14 del richiamato D.P.R.430/2001, con speciale riferimento alle pubblicazioni ed alle verbalizzazioni ivi previste, alla pubblicità delle estrazioni, da svolgere alla presenza di un incaricato del Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione.

Documentazione

Alla comunicazione devono essere allegati:

- per le lotterie: **regolamento** nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole:
 1. il **regolamento** nel quale sono indicati i **premi** e il **prezzo di ciascuna cartella**
 2. documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art.14, comma 4, del D.P.R.430/2001 ed in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base (barrare le caselle interessate):
 - al loro prezzo d'acquisto;
 - al valore normale degli stessi (se non acquistati a titolo oneroso)
- per le pesche:
deve essere indicato il **numero dei biglietti e il loro prezzo.**

Le formalità da seguire

Lotterie e tombole

Prima dell'estrazione bisogna ritirare i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute, verificare che la loro serie e numerazione corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto e dichiarare nulli matrici e cartelle non riconsegnate, comunicandolo al pubblico prima dell'estrazione.

L'estrazione è pubblica e va effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.

Di queste operazioni bisogna redigere un verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ad un'altra all'incaricato del Sindaco.

Pesche o banchi di beneficenza

Un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

Tombole

Entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

L'incaricato verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione.

Il Sindaco del Comune dispone l'incartamento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

La modulistica:

IL MODULO dovrà essere compilato in ogni sua parte, inviato esclusivamente a mezzo del portale suaped (<http://sportellounico.regione.veneto.it/index.php>), dovrà essere firmato digitalmente.

NON PUÒ PIÙ ESSERE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA agli sportelli e neanche con invio per posta.

Le pratiche presentate seguendo le modalità tradizionali (carta, fax o posta), saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

PROCURA:

Quando la pratica viene presentata da persona diversa del titolare o legale rappresentante, è necessario allegare la Procura di incarico.

ITER PROCEDURALE – SCHEMA A BLOCCHI

Richiesta telematica al Suap con modelli e allegati

Suap: controlla i documenti; convoca la commissione di vigilanza per l'esame dei documenti

Sopraluogo ed emissione del parere

FAVOREVOLE

PARERE NEGATIVO

ALLESTIMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI DELLA MANIFESTAZIONE

IL SUAP ACQUISISCE I COLLAUDI E RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE

VIA CON LA MANIFESTAZIONE

ALLEGATO 1.

Normativa:

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento

(Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Art. 116

Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della Legge e' ammessa la rappresentanza.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura



popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

Art. 117

Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 118

La licenza di cui all'art. 68 della Legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della Legge; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della Legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Art. 119

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo. Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria nei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120

Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Art. 121

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.

Art. 122

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della Legge e ne informa tempestivamente il Questore.

Art. 139

L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del Regio Decreto-Legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del Regio Decreto-Legge 5 ottobre 1933, n. 1414.

L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato Regio Decreto-Legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083.

Art. 140

Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della Legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata

Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali,

gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Regolamento

(Art. 124, Art. 125)

Art. 124

E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge.

Art. 125.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della Legge, deve vietare che si esponano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusino dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Regolamento

(Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)

Art. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e' composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico

delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta:

- a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
- c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il Questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e

l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Art. 143

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osserva le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

Art. 144

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.

Art. 145

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).